Sentenza del 16/02/2022 n. 5019 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente ha ricevuto fornitura di un macchinario complesso, ossia di una rotativa per stampa, composto di varie parti, destinato a interagire con altro macchinario già di sua proprietà, in base a uno specifico progetto predisposto dalla fornitrice inglese, la quale avrebbe provveduto anche alle prestazioni di servizi d'installazione meccanica ed elettrica e all'avviamento in produzione.

In particolare, si specifica in sentenza, alcune parti del macchinario sono state prodotte in (---) dalla Goss Graphic China Co. Ltd e pagate alla casa madre inglese, mentre altre parti sono state prodotte nel Regno Unito. La complessiva operazione è stata oggetto di un contratto misto di fornitura e di prestazioni di servizi, che prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo, pagato in più acconti, senza distinzioni.

In mancanza di qualsivoglia distinzione tra i titoli dei vari importi versati, in sede di revisione dell'accertamento doganale l'Agenzia delle dogane ha considerato l'intero importo del corrispettivo come valore di transazione, ai fini del calcolo dei diritti doganali e per conseguenza ha recuperato i maggiori diritti dovuti, poichè il valore delle merci importate non è risultato corrispondente a quello accertato nel corso della verifica successiva allo sdoganamento.

La contribuente ha impugnato i conseguenti atti di rettifica e d'irrogazione di sanzioni, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone.

Quella regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il successivo appello dell'Ufficio, perchè ha sottolineato che la pretesa si traduce nella negazione, smentita dalla realtà dei fatti, che il contratto misto in questione comprendesse anche prestazioni di servizi, come quelle di montaggio e d'installazione, il corrispettivo delle quali va escluso dalla determinazione del valore di transazione. Il che, ha aggiunto il giudice d'appello, si è riverberato sulla pretesa connessa per iva all'importazione, basata soltanto sulla mancata indicazione separata del corrispettivo per le prestazioni di servizi e comunque su errori meramente formali.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la parte ricorrente reagisce con controricorso, che illustra con memoria, corredata di documenti.

E' intervenuto in giudizio il curatore del fallimento della società, dichiarato nelle more del giudizio.

In esito alla pubblica udienza del 26 marzo 2019, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, in attesa del deposito della sentenza delle sezioni unite interpellate con ord. n. 31847/18.

Sicchè in esito alla pubblicazione della sentenza in questione, è stata rifissata la pubblica udienza, in prossimità della quale la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, e la parte contribuente hanno illustrato con memoria le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della società in bonis, poichè è intervenuto in giudizio il curatore del relativo fallimento, nelle more dichiarato.

Il fallito è difatti privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo; pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere d'impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poichè il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro (in termini, Cass. n. 31313/18).

2.- Sempre in via preliminare, va affrontata l'eccezione di tardività del ricorso, proposta dalla società in bonis e fatta propria dal curatore del fallimento, che si rivela fondata.

Si assume che, a fronte della notificazione della sentenza, avvenuta in data 18 giugno 2015, l'Agenzia ha consegnato il ricorso per la notifica soltanto in data 3 novembre 2015, quando cioè il termine di sessanta giorni, maggiorato della sospensione feriale, era già inutilmente decorso.

Risulta pervero dagli atti che l'Agenzia ha tentato una prima notificazione del ricorso il 14 settembre 2015, che è risultata non essere andata a buon fine il successivo 16 settembre per irreperibilità del destinatario.

Non risulta dagli atti quando l'Agenzia abbia avuto conoscenza di questo esito negativo.

Sicchè si deve fare applicazione del principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 15594/16, seguita, tra varie, da Cass. n. 25139/19), secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

2.1.- Le sezioni unite, con la sentenza 24 maggio 2019, n. 14266, che ha dato risposta ai quesiti posti con l'ordinanza n. 31847/18, hanno ribadito che l'onere processuale di ripresa del

procedimento notificatorio che grava sul notificante è strumento per ottenere la tutela del proprio interesse: non dunque diritto o facoltà, ma comportamento che la parte deve tenere per evitare il prodursi di determinate conseguenze a sè sfavorevoli, come l'inammissibilità dell'impugnazione.

Si tratta di un onere caratterizzato dall'immediatezza e tempestività, nel senso specificato dal precedente del 2016.

3.- Poichè nel caso in esame il notificante non risulta aver rispettato quest'onere d'immediatezza, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

La circostanza che la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata successivamente al deposito del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

dichiara il difetto di legittimazione della s.r.l. (---) in liquidazione, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza